

Treviglio, 17.06.2018

Al sig. Sindaco del Comune di Treviglio

Juri Imeri

E, p.c. Agli Assessori comunali

Basilio Mangano

Alessandro Nisoli

Sabrina Vailati

Pinuccia Prandina

Giuseppe Pezzoni



Oggetto: osservazioni allo schema di convenzione tra Comune di Treviglio e soc. Habita per la variante al Programma integrato di intervento area ex Baslini (D.C.C. n.21 del 27.3.2018).

La sottoscritta Alice Tura, in relazione allo schema di convenzione in oggetto, formula le osservazioni di seguito descritte.

### **BARRIERA IDRAULICA**

#### Premesso che:

- con delibera n.187 del 28.11.2012, la Giunta comunale aveva adottato la variante al Piano Integrato d'Intervento approvato nel 2007 per l'area ex Baslini e che in relazione al relativo schema di convenzione tra il Comune e la società Habita, soggetto attuatore, in data 27.12.2012, la sottoscritta aveva presentato delle osservazioni, rilevando in particolare la totale assenza di garanzie in merito alla gestione della barriera idraulica e all'onere che ne sarebbe derivato al Comune, dal momento che era previsto il suo subentro nella gestione al termine delle opere di urbanizzazione;

- con delibera n.13 dell'01.02.2013 la Giunta comunale, nell'approvare in via definitiva alla suddetta variante, aveva respinto la suddetta osservazione facendo proprie le controdeduzioni tecniche del dirigente, arch. Pier Luigi Assolari, che aveva così argomentato:

*"Si presume quindi che le concentrazioni di sostanze inquinanti nella falda rientrino gradualmente nei limiti delle concentrazioni ammissibili in base al D.Lgs. 152/2006 (...). Relativamente ai costi di manutenzione e di gestione della barriera idraulica, si ritiene che questi varieranno in funzione di miglioramenti conseguenti alla bonifica dell'area e quindi potranno solo andare in diminuzione (...). Relativamente al mancato introito del canone annuo per lo scarico idrico (...) attualmente pari a 37.303 euro compreso iva, si ritiene che tale scarico continuo comporti un aggravio dell'onere per la pulizia dell'alveo (...) Nel momento in cui lo scarico dovesse cessare o diminuire tale onere verrà meno e quindi non potrà essere chiesto alcun canone".*

Considerato che il nuovo schema di convenzione evidenzia:

- all'art.12 che Habita ha presentato una variante al progetto di bonifica e che tale variante è stata approvata dal Comune di Treviglio con decreto dirigenziale n. 29641 del 16.06.2017;
- all'art. 15.1 che la responsabilità e gli oneri di funzionamento e di manutenzione della barriera idraulica sono in carico alla società sino al completamento dell'edificazione dell'ultimo lotto fondiario, termine oltre il quale saranno traslati al comune;
- all'art. 15.2 che Habita e Comune si impegnano a garantire la corretta manutenzione e funzionamento della suddetta barriera;

OSSERVA LA NECESSITA' CHE LA NUOVA CONVENZIONE EVIDENZI:

- a) L'andamento delle concentrazioni degli inquinanti in falda nel periodo intercorso tra febbraio 2013 e la data odierna, in modo da **definire motivatamente** per quanto tempo sarà necessario mantenere in esercizio la barriera idraulica, indicando conseguentemente l'onere che verrà posto in capo al Comune a partire dalla data in cui subentrerà nella gestione ad Habita;
- b) L'effettivo prelievo idrico che tale barriera ha assicurato in questi anni e il **regolare pagamento** da parte di Habita del canone previsto per lo scarico nei riali comunali, in modo da concorrere alla corretta definizione della durata di attivazione di cui al punto precedente, nonché ad indicare le responsabilità e gli oneri dovuti al Comune da parte di Habita, al fine di **quantificare esaustivamente l'importo dovuto al Comune**, in aggiunta agli oneri di cui all'art.5;

**TEMPI E MODALITA' DI BONIFICA**

Premesso che:

- la contaminazione dell'area ex Baslini è **nota dal 2001**, quando la società Baslini ha comunicato al Comune, ai sensi del DM 471/1999, la volontà di procedere ad un Piano di caratterizzazione, a cui ha fatto seguito la presentazione di un progetto preliminare di bonifica, approvato nel luglio del 2005;
- i successivi approfondimenti hanno messo **in evidenza la gravità della contaminazione**, che riguardava sia i terreni sia la falda acquifera, con estensione del plume di contaminazione anche al di fuori del perimetro dell'area aziendale, motivo per cui il collaudo del primo stralcio dei lavori di bonifica è stato negativo;
- più volte il Comune ha riscontrato **gravi carenze da parte di Habita nella gestione della barriera idraulica e nella puntuale esecuzione dei lavori di bonifica**, tanto da darne segnalazione alla Procura di Bergamo;
- che le fidejussioni presentate da Habita a seguito dell'approvazione nel 2012 del nuovo progetto di bonifica **si sono rivelate non a norma di legge ed inefficaci**;

Considerato che nelle premesse dello schema di convenzione in oggetto:

- si dichiara **inspiegabilmente** che "fatti sopravvenuti estranei alla volontà e alla responsabilità del Soggetto Attuatore (...), oltre al venir meno delle polizze fidejussorie prestate da Habita (...) ha di fatto ad oggi impedito la conclusione delle opere di bonifica";

- si sostiene che la nuova convenzione “concorre al soddisfacimento dell’interesse pubblico anche per quanto concerne la certezza della bonifica di cui l’attuatore deve farsi carico (...) in quanto ha già individuato l’utilizzatore della media struttura”;
- si prevede la parziale monetizzazione delle aree a standard per un valore di € 4.149.446,22, a scomputo del quale Habita deve impegnarsi a realizzare e cedere al Comune una palestra e un edificio polifunzionale;
- **si rinuncia a definire tempi certi per la completa realizzazione dei lavori di bonifica** approvati con decreto dirigenziale n.29641 del 16.6.2017, lasciando intendere che questi saranno in funzione delle priorità di completamento dei diversi lotti di edificazione;

OSSERVA LA NECESSITA’ CHE NELLA NUOVA CONVENZIONE:

- a) si elimini il paragrafo 16, in cui esonera da responsabilità Habita per le modalità di attuazione dei lavori di bonifica e di messa in sicurezza precedentemente approvati;
- b) si rinunci alla realizzazione della palestra e dell’edificio polifunzionale, chiedendo in alternativa, a titolo di compensazione:
  - il puntuale completamento dei lavori di bonifica entro 28 mesi dalla data di approvazione del progetto di bonifica, tenuto conto che nel cronoprogramma allegato al progetto medesimo tale termine risulta compatibile con l’insieme dei lavori di bonifica dei terreni;
  - il trattamento delle acque emunte con la barriera idraulica, al fine di garantire, come previsto dall’art. 243 del d.lgs. 152/2006 (sostituito con l’art. 41, comma 1, legge n. 98 del 2013) “un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore” evitando “il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali”; in alternativa, potrebbe essere chiesta una bonifica in situ dei terreni saturi (dell’acquifero), in modo da ridurre la concentrazione degli inquinanti presenti nella falda e consentire di spegnere la barriera idraulica in tempi brevi.

Quanto sopra concorrerebbe **realmente** al soddisfacimento dell’interesse pubblico dei cittadini attuali e futuri.

Alice Tura  
